



Sent. N. 1005/13
R. G. N. 7158/11
Rep. N. 1523/13
Cron. N. 7788/13



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Fiorenza Crivellaro ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n. 7158 del Reg. Gen. dell'anno 2011 e promossa con atto di citazione depositato il 15 novembre 2011

da: [redacted] con l'avv. Claudio Calvello, giusta mandato a margine dell'atto di citazione

- Attore-

contro: ASSICURAZIONI SPA, con l'avv. [redacted]

[redacted], giusta procura notarile alle liti

- Convenuto-

Oggetto: Risarcimento danni da incidente stradale.

Conclusioni per l'attrice:


Come da comparsa conclusionale.

Conclusioni per la convenuta:

Come da comparsa conclusionale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice, assumendo di aver subito in qualità di terza trasportata danni in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il [redacted]



in _____, conveniva in giudizio la Compagnia garante per la RCA del vettore, chiedendone la condanna al risarcimento del residuo danno non risarcito, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

Si costituiva la convenuta, limitandosi a contestare il quantum della domanda attorea.

Veniva dato atto da parte convenuta della corresponsione di un acconto di € 3.335,00 e si chiedeva conseguentemente il rigetto delle domande attoree.

La causa veniva istruita mediante espletamento di Ctu medico legale sulla persona dell'attrice, ed infine trattenuta quindi per la decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 5 luglio 2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vertendosi in materia di azione ex art. 141 cod.ass. esperita dal terzo trasportato, non si procede ad accertamento della dinamica del sinistro. Pertanto l'accertamento giudiziale deve avere ad oggetto la sola quantificazione del danno patito dall'attrice.

La Ctu espletata da parte del dott. Zaramella ha accertato in capo all'attrice un danno biologico da invalidità permanente in misura pari al 2,5%.

Tale voce di danno va liquidata con la somma di € 1.959,08, giusta valore tabellare attuale ex lege n. 57/2001.



A titolo di invalidità temporanea, è stato accertato un periodo di giorni 15 al 75%, giorni 20 al 50% e ulteriori giorni 20 al 25%, il che porta ad una liquidazione di tale posta di danno pari ad € 1.162,35.


Va quindi riconosciuto in capo alla parte attrice il danno morale conseguente alle lesioni subite. Tale voce va riconosciuta in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 26972 dell'11 novembre 2008, secondo la quale *"il risarcimento del danno deve essere integrale"*, e quindi comprendere anche il ristoro del pregiudizio relativo alla sofferenza morale.


Non essendo il pregiudizio da sofferenza morale contemplato dalla liquidazione tabellare ex lege n. 57/2001, esso va conseguentemente riconosciuto con liquidazione separata.

Quanto alla prova dell'effettività del danno, il primo indice va individuato nell'accertamento della lesione in sede medico legale. Si rileva come risulti accertato in danno dell'attrice un danno da invalidità permanente pari al 2,5%, che comporta notoriamente un grado lieve-medio di sofferenza, risarcibile nella misura percentuale del 30% del danno biologico totale, per complessivi € 936,43.

Le spese mediche sono state ritenute congrue e documentate in € 2.889,93.

Infine, vanno rifuse le spese di assistenza stragiudiziale; sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato il principio del





diritto ad ottenere la refusione di quanto sostenuto a titolo di assistenza stragiudiziale, in quanto attività *“necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”* (Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2010, n. 997).

Così la Suprema Corte : *“in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento”*.

L'attività espletata dallo Studio d'infortunistica di cui s'è avvalsa l'attrice ha trovato riscontro probatorio via documentale. La relativa voce di spesa va quindi rifiuta e liquidata in



via equitativa, anche in ragione dell'ammontare del danno liquidato in sede stragiudiziale, in € 350,00.

Il danno complessivo subito dalla parte attrice è quindi risultato provato in € 7.297,79. Da esso, va detratto l'acconto di € 3.335,00, per un residuo danno non risarcito di € 3.962,79.

Tale importo è in moneta attuale ed è quindi da devalutarsi sino alla data del sinistro. Su tale somma, vanno quindi computati gli interessi compensativi al tasso di legge dal fatto al saldo, da calcolarsi sull'importo rivalutato di anno in anno sino alla sentenza.

La convenuta va quindi condannata a rifondere all'attrice i danni subiti, quantificati nel residuo di € 3.962,79, oltre ad interessi legali da calcolarsi sull'importo de quo devalutato alla data del sinistro e quindi rivalutato di anno in anno sino alla sentenza dal fatto al saldo.

Vanno peraltro rifuse altresì all'attrice le spese di Ctu e Ctp, rispettivamente documentate in € 544,50 ed € 484,00 .

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa

- 1) Condanna Assicurazioni spa al pagamento in favore di della somma di € 3.962,79, in



moneta attuale, da devalutarsi al 1 novembre 2010, oltre agli interessi compensativi al tasso di legge dal fatto al saldo, da computarsi sull'importo rivalutato di anno in anno sino alla presente sentenza;

- 2) Condanna Assicurazioni spa al rimborso in favore dell'attrice delle spese di Ctu, quantificate in € 544,50, e di Ctp, liquidate in € 484,00; nonchè alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano definitivamente in € 2.829,00, di cui € 234,00 per spese ed il residuo per compensi, oltre ad Iva e C.P.A. come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Padova il 15 luglio 2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 17 LUG. 2013



Il Giudice di Pace
Avv. Fiorenza Crivellaro

